

IVA

Acquisto intracomunitario di autoveicoli e versamento Iva

di Luca Caramaschi

Al fine di prevenire **meccanismi fraudolenti** con riferimento agli acquisti provenienti dal cosiddetto “**mercato parallelo**” (ossia veicoli acquistati da soggetti diversi dalla casa madre), con due provvedimenti direttoriali datati **25.10.2007**, in attuazione delle disposizioni contenute negli [**articoli 9 e 10 D.L. 262/2006**](#), il legislatore ha previsto, a decorrere dal **3 dicembre 2007**, l’obbligo di **versamento dell’Iva** dovuta sulla **prima rivendita nazionale** in via preliminare all’**immatricolazione** del veicolo: in altre parole, se non si esibisce la ricevuta attestante tale versamento non sarà possibile procedere all’**immatricolazione** del **veicolo**.

Tale versamento va effettuato, senza possibilità di utilizzare in compensazione altri crediti tributari, con uno specifico modello F24, originariamente denominato “**F24 immatricolazione auto UE**” e successivamente, rinominato “**F24 Versamenti con elementi identificativi**” al fine di accogliere anche altre fattispecie diverse da quelle relative al commercio di veicoli.

Il modello stabilisce una **corrispondenza univoca** tra imposta versata e veicolo (in quanto sul modello occorre indicare il corrispondente **numero di telaio**): tali operazioni partecipano comunque alle **liquidazioni periodiche** e al **volume d'affari** e, in sede di determinazione dell’imposta a debito, devono essere scomputati i versamenti relativi ai **singoli veicoli** (con la possibilità che si vengano a creare forti crediti Iva a favore dei contribuenti che pongono in essere scambi di **veicoli nuovi** provenienti da altro paese comunitario).

Il versamento deve essere effettuato utilizzando appositi **codici tributo** istituiti con la [**risoluzione AdE 337/E/2007**](#) (da 6201 a 6212 per i contribuenti mensili e da 6231 a 6234 per i contribuenti trimestrali).

La norma prevede che l’operatore che effettua la prima **cessione nazionale** versi l’**Iva** con riferimento al **prezzo di vendita** (e quindi risulta irrilevante il prezzo pagato all’acquisto), dovendo la base imponibile essere determinata al netto dei centesimi di euro.

Si verrebbe pertanto a porsi il problema di quale imposta versare nel caso in cui egli volesse procedere all’**immatricolazione prima di effettuare la cessione**: sulla questione è intervenuta l’[**Agenzia delle Entrate con la circolare 52/E/2008**](#) al fine di precisare che in tal caso il versamento va effettuato sulla base del **valore normale** del veicolo.

In particolare occorre:

- effettuare il **versamento** utilizzando il codice tributo relativo al periodo nel quale viene

effettuato il versamento;

- il versamento deve essere annotato nelle **scritture contabili** indicando che si tratta di un **versamento d'imposta "anticipato"** al fine dell'immatricolazione del veicolo;
- successivamente, quando il **veicolo** sarà ceduto ad un terzo, nella liquidazione periodica occorrerà tener conto dell'imposta già versata autonomamente.

Peraltro, al fine di arginare fenomeni fraudolenti in materia di applicazione dell'Iva, l'[**articolo 1, comma 386, L. 311/2004**](#) (Finanziaria per l'anno 2005) ha introdotto l'[**articolo 60-bis D.P.R. 633/1972**](#), recante una previsione di **responsabilità solidale** tra **cessionario** e **cedente** di un bene qualora la cessione avvenga, senza ragioni documentate, ad una **corrispettivo inferiore al valore normale del bene**: tale responsabilità solidale riguarda determinate categorie di beni, tra i quali ricadono anche le **autovetture**.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della presente disciplina si evidenzia che sono **esclusi** dal **versamento preventivo dell'Iva** tramite modello F24 con elementi identificativi le seguenti fattispecie:

- acquisti intracomunitari di veicoli nuovi acquistati dalle **case costruttrici** che siano provvisti del **codice di antifalsificazione**, in quanto tale procedura già di per sé garantisce l'impossibilità di porre in essere il meccanismo di frode che la disposizione in commento intende arginare;
- **importazioni di veicoli** (quindi acquisiti di veicoli provenienti da **Paesi extra UE**): per tali veicoli l'immatricolazione avviene con esibizione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'Iva. È quindi richiesta una **diversa dimostrazione** del corretto assolvimento degli **obblighi di versamento** del tributo. Come previsto dall'[**articolo 10 D.L. 262/2006**](#) e ribadito dalla [**circolare AdE 1/E/2007**](#), qualora l'**importazione** avvenga beneficiando della facoltà di operare **acquisti senza pagamento d'imposta**, possibilità riconosciuta a favore dei cosiddetti "**esportatori abituali**", la certificazione doganale dovrà far riferimento anche al **plafond** utilizzato dall'importatore;
- acquisti **intracomunitari** di veicoli non **destinati alla rivendita**: la già citata [**circolare AdE 52/E/2008**](#) precisa infatti che, malgrado non vi sia alcuna esplicito esonero nella norma, tale procedura per le **finalità antifrode** che persegue deve intendersi applicabile unicamente ai **soggetti passivi** che operano nel settore della **vendita commerciale** dei veicoli. Pertanto, i soggetti passivi nazionali che effettuano un acquisto intracomunitario di un **veicolo** non destinato alla rivendita ma al contrario al fine di utilizzarlo quale **bene strumentale nella propria attività** sono esclusi dalla procedura di versamento con **F24 elementi identificativi**, ma si atterranno alla procedura della **doppia annotazione** della fattura di acquisto sui registri Iva con contestuale integrazione dell'imposta, a credito e a debito. Necessariamente la prima sarà **detrattabile** secondo le regole di detrazione previste dalla disciplina nazionale (quindi, ordinariamente, al 40%). La [**circolare AdE 52/E/2008**](#) ricorda altresì che tali operatori, malgrado esonerati dal versamento dell'imposta, sono comunque tenuti ad effettuare la **comunicazione** propedeutica all'**immatricolazione del veicolo**: essi quindi dovranno

presentare il **documento di acquisto** numerato ed integrato, nonché una dichiarazione attestante l'oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare il mezzo nell'esercizio dell'attività medesima e **non per la rivendita**;

- **acquisto** del solo **telaio** per la costruzione di **motorhome** e **autocaravan**: come precisato dalla [**risoluzione AdE 19/E/2009**](#) se i telai oggetto di acquisto intracomunitario costituiscono uno dei componenti per la realizzazione in Italia di veicoli che dovranno essere sottoposti a collaudo, l'immatricolazione dei veicoli ottenuti **non dovrà** sottostare alla disciplina del modello F24 elementi identificativi. Il telaio non è infatti di per sé un mezzo di trasporto, pertanto il suo acquisto **intracomunitario** non realizza il presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'[**articolo 1, comma 9, D.L. 262/2006**](#); occorre invece utilizzare il modello F24 elementi identificativi quando il veicolo (privo del codice antifalsificazione) acquistato da altro paese UE è **oggetto di allestimento o completamento** in Italia (in quanto situazione diversa dall'acquisto di un semplice pezzo come il telaio);
- **veicoli costruiti in Italia**: se il veicolo è costruito e commercializzato in Italia, l'immatricolazione può avvenire senza l'utilizzo del **modello F24 elementi identificativi**;
- **cicliomotori**: poiché la disciplina del modello F24 elementi identificativi riguarda autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, l'acquisto intracomunitario di **cicliomotori** non obbliga al versamento anticipato dell'Iva con il modello F24 elementi identificativi, ma si applicheranno le tradizionali procedure di **immatricolazione**;
- **macchina agricole** e macchine operatrici: non si applica l'F24 elementi identificativi per le medesime considerazioni proposte per i cicliomotori;
- **territori esclusi dalla disciplina Iva comunitaria**: l'**immatricolazione** non è subordinata al versamento tramite modello F24 quando il veicolo proviene dalle Isole Canarie, Livigno, Campione d'Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355 par.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Ceuta, Melilla, Isole Aland, le isole Anglo-Normanne, in quanto non sono considerati territorio doganale comunitario ai sensi dell'[**articolo 7, comma 1, lett. b\), D.P.R. 633/1972**](#). allo stesso modo, anche Gibilterra è estranea al **territorio doganale comunitario**, ai sensi degli articoli 28 e 29 dell'Atto di Adesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunità Europee. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione della **documentazione** che comprova l'assolvimento dell'imposta **in dogana**. Caso diverso è l'acquisto dal **Principato di Monaco**: trattasi di acquisto da **territorio francese**, quindi l'immatricolazione di un veicolo proveniente da tale paese richiede l'utilizzo del modello **F24 elementi identificativi**.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)